



Ministero delle Comunicazioni

ISPETTORATO TERRITORIALETOSCANA

FI / 351

- Visto il Regolamento di esecuzione dei Titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con R.D. 19 luglio 1941, n.1198;
- Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 concernente la disciplina delle tasse sulle Concessioni Governative e successive modifiche;
- Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni;
- Visto il D.M. 23 maggio 1992, n. 314 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 140 del 16 giugno 1992) che ha adottato il regolamento recante disposizioni di attuazione della citata legge 28 marzo 1991, n. 109;
- Visto, in particolare, l'allegato-13 al suddetto D.M. 23 maggio 1992, n. 314, concernente la disciplina relativa al rilascio alle imprese delle autorizzazioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione;
- Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, riguardante le disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;
- Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71 che ha convertito il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 concernente la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in Ente Pubblico Economico e la riorganizzazione del Ministero P.T.;
- Visto l'art. 10 del D.P.R. 24 marzo 1995, n. 166 che individua le funzioni degli uffici periferici del Ministero P.T. e successive modificazioni;
- Visto il DM 16 dicembre 2004, concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni;
- Visto che l'impresa BRACCINI E CARDINI Srl, con istanza del 14.11.2006, ha richiesto l'autorizzazione la classe installatori e manutentori di 3° grado;
- Constatato che, dall'esame istruttorio della documentazione, comprendente anche la certificazione antimafia, la citata impresa risulta aver titolo a conseguire l'autorizzazione richiesta;
- Accertato che l'impresa medesima ha provveduto a versare sia la tassa di iscrizione all'albo ufficiale degli installatori di impianti telefonici interni, sia l'importo relativo al rimborso spese per l'istruttoria nella misura di € 106,10 (quietanza n. 413 del 08.11.2006);

DETERMINA

- Art.1 L'impresa **BRACCINI E CARDINI Srl**, con sede legale in **Piazza Pietro Mascagni, 96 - Firenze**, è autorizzata per la classe installatori e manutentori di **3° grado**, all'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento, nonché la manutenzione di impianti interni di telecomunicazione per la sola fonia di capacità fino a 120 derivati interni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), dell'allegato-13 al D.M. 314/92 citato nelle premesse.
- Art.2 L'autorizzazione non è cedibile a terzi, anche nel caso di subentro nella titolarità dell'impresa, senza l'assenso dell'Organo che ha rilasciato l'atto ed ha validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dal giorno successivo alla data sotto indicata, fatti salvi i previsti provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione stessa.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Rita Forisi)

Firenze, 28 FEB. 2007

